



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0107992 - 08/05/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
MACERATA

e, per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
ROMA

ALL'ANCI
VIA DEI PREFETTI, 46
00186 ROMA

OGGETTO: Variazioni toponomastiche - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2012 codesta Camera espone la seguente problematica:

un Comune compreso nella provincia di competenza ha deciso di apportare alcune variazioni toponomastiche (nomi delle strade e/o numeri civici) interessanti un numero elevato di imprese. Si chiede se sia possibile, in un'ottica di semplificazione, procedere d'ufficio all'iscrizione dei nuovi dati, in luogo di quelli non più attuali, oppure se sia necessaria un'apposita istanza dell'interessato, da assoggettare ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo previsti dalla legge. Segnala codesta Camera che l'Unioncamere, sentita per le vie brevi sul punto, ha evidenziato che già in passato, in caso di modificazione dell'indirizzo della sede derivante da una variazione toponomastica imposta dal Comune, aveva espresso l'avviso che si dovesse procedere d'ufficio. Tale indicazione non traeva spunto da alcuna norma di legge che prevedesse espressamente tale procedura, ma era determinata esclusivamente dalla generale esigenza di evitare alle imprese l'effettuazione di un adempimento che non derivava da una autonoma scelta organizzativa dell'impresa di trasferire la sede sociale da un indirizzo ad un altro, ma dalla determinazione assunta dal Comune di modificare la denominazione, o la numerazione, della via, o piazza, nella quale l'impresa aveva eletto la propria sede.



Tale scelta fatta dal Comune genera, ad avviso dell'Unioncamere, l'obbligo per l'Amministrazione comunale che assume la decisione, di comunicarla alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate, affinché queste ultime prendano atto della variazione e modificchino di conseguenza i loro archivi, senza costringere l'interessato ad attivarsi presso di esse.

Cita, al riguardo, l'Unioncamere, quanto già posto in essere dalla Motorizzazione Civile che, ricevuta la comunicazione di variazione dell'indirizzo dal Comune, varia d'ufficio la patente di guida, recapitando a casa dell'interessato un'apposita "targhetta".

Sottolinea, d'altronde, l'Unioncamere che numerose disposizioni di legge di questi ultimi anni hanno ribadito che la Pubblica Amministrazione non può chiedere al cittadino (ovvero all'impresa) dati di cui essa è già in possesso.

Nel caso in questione, quindi, sarà cura del Comune informare le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali rientra l'ufficio del registro delle imprese, delle variazioni toponomastiche deliberate, al fine di garantire l'aggiornamento degli indirizzi.

Esprime l'avviso, infine, l'Unioncamere, che, ove vi sia un interesse specifico dell'impresa coinvolta dalla modificazione di rendere pubblica con sollecitudine la variazione toponomastica intervenuta, l'impresa stessa potrà chiedere all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio di iscrivere la modifica dell'indirizzo, compilando i relativi riquadri dei modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè, rispettivamente, il modulo I2, se trattasi di impresa individuale, e il modulo S2, se trattasi di società.

In merito a quanto sopra esposto, chiede codesta Camera di conoscere l'avviso di questa Direzione generale.

A tale proposito, si comunica di condividere pienamente le considerazioni formulate dall'Unioncamere.

Nel caso in esame, infatti, il mancato allineamento dei dati iscritti nel registro delle imprese rispetto a quelli effettivi, non discende dalla volontà dell'impresе, che abbiano mutato di propria iniziativa il proprio indirizzo, ma da una decisione unilaterale del Comune competente.

Considerato, quindi, che il mutamento in questione deriva da una decisione della Pubblica Amministrazione, appare logico e coerente con gli obiettivi di semplificazione che la stessa Pubblica Amministrazione si è posta, che sia essa stessa, attraverso il dialogo tra le sue varie articolazioni (per gli aspetti che qui rilevano, tra Comune e Camere di commercio), a rendere nuovamente coerente la situazione risultante dalle sue registrazioni con quella di fatto.

Sarà pertanto l'ufficio del registro delle imprese, su indicazione del Comune, a modificare le relative iscrizioni nel registro delle imprese.



Ovviamente, trattandosi di modifiche apportate d'ufficio, si concorda con codesta Camera circa il fatto che esse dovranno essere eseguite compatibilmente con i carichi di lavoro connessi all'attività ordinaria; in modo svincolato, pertanto, dalla rigorosa tempistica prevista per le iscrizioni ordinarie.

Come giustamente evidenziato dall'Unioncamere, nel caso in cui un'impresa abbia la necessità di far risultare la modifica dell'indirizzo nei più brevi termini (cinque giorni) previsti per le iscrizioni ordinarie, potrà presentare al registro delle imprese una normale richiesta di modifica (modulo I2, per le imprese individuali, ed S2 nel caso di società e altre tipologie di imprese di tipo collettivo).

Detta richiesta sconterà il previsto diritto di segreteria e l'imposta di bollo, salvo il caso in cui sia presentata contestualmente ad altra istanza ordinaria al registro delle imprese

Si concorda, infine, con codesta Camera circa il fatto che delle modifiche d'ufficio, in corso di esecuzione su indicazione del Comune, dovrà essere data notizia sul sito camerale e, ove ritenuto opportuno da codesta Camera, in relazione, ad esempio, alla particolare tipologia di imprese presenti sul territorio interessato, mediante modalità aggiuntive di tipo tradizionale (affissione manifesti, comunicati stampa).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)